

IT
E-001930/2024
Risposta di Ekaterina Zaharieva
a nome della Commissione europea
(10.2.2025)

1. Tutte le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa¹ devono riguardare esclusivamente le applicazioni civili, come stabilito dalle norme applicabili e, in particolare, dal regolamento Orizzonte Europa². Durante l'esecuzione dei progetti di Orizzonte Europa tutti i beneficiari devono garantire che le attività svolte nell'ambito di una determinata azione rispettino tali norme.

In fase di attuazione di Orizzonte Europa sono stati messi in atto diversi meccanismi per impedire l'uso dei fondi dell'UE per attività che potrebbero non essere conformi al diritto internazionale. Tutti i progetti sono monitorati dalla Commissione per verificare in particolare l'uso dei fondi dell'UE e il rispetto degli obblighi contrattuali. Qualsiasi inosservanza può determinare l'adozione di misure correttive o contrattuali previste dalla convenzione di sovvenzione (ad esempio, il recupero dei finanziamenti dell'UE o la cessazione della partecipazione).

2. Conformemente al quadro normativo pertinente relativo a Orizzonte Europa, l'esclusione dei partecipanti da un progetto del programma per motivi legati esclusivamente alla nazionalità costituirebbe una discriminazione. In particolare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo di associazione sulla partecipazione di Israele al programma Orizzonte Europa, i soggetti giuridici stabiliti in Israele possono partecipare al programma conformemente ai termini e alle condizioni equivalenti a quanto applicabile ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea³.

3. L'accordo di associazione UE-Israele⁴ è la base giuridica del dialogo in corso tra l'UE e le autorità israeliane su tutte le questioni di cooperazione settoriale e prevede meccanismi per affrontare tali questioni e presentare il punto di vista dell'UE. L'Unione continuerà a ribadire il suo impegno a favore dell'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nei territori palestinesi occupati e nella Striscia di Gaza. Nel contempo l'UE si sta adoperando attivamente per rilanciare il processo politico verso una pace duratura e sostenibile basata sulla soluzione dei due Stati. La decisione di sospendere l'accordo di associazione spetterebbe al Consiglio e richiederebbe l'unanimità.

¹ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en?prefLang=it

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32021R0695>, GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1.

³ [Articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e Israele, dall'altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione "Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione"](https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_international/2022/323(10)/oj) -[https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_international/2022/323\(10\)/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_international/2022/323(10)/oj) (GU L 95 del 23.3.2022, pag. 143).

⁴ GU L 147 del 21.6.2000.